

La Riforma del Ministero per i beni e le attività culturali

Raffaele Squitieri

Quando fu istituito, nel 1974, il Ministero per i beni culturali e ambientali, il suo ideatore, Giovanni Spadolini, lo immaginò come un Dicastero atipico, avulso dai bizantinismi della peggiore burocrazia, in sinergia con il mondo accademico ed in grado di rispondere alle istanze avanzate dall'élite culturale del Paese.

Il Ministero fu concepito quale punto di riferimento istituzionale per il mondo artistico e culturale italiano e così in esso confluirono le migliori menti umanistiche del nostro tempo e, grazie a loro, ancora oggi il settore dei beni culturali è tra i pochi che non pecca di quell'autoreferenzialità che Massimo Severo Giannini indicava come una delle peggiori caratteristiche dell'apparato amministrativo dello Stato.

Con il tempo, tuttavia, è andata emergendo in tutta la sua evidenza la necessità di una rivisitazione delle competenze e della struttura del Ministero, che consentisse a questo di meglio adeguarsi al mutamento ed all'ampliamento delle esigenze del settore.

Ciò ha portato alla riforma del 1998, con la quale sono state ampliate le competenze (aggiungendo lo sport, il cinema e lo spettacolo dal vivo), è stata ridisegnata la struttura amministrativa (poi organizzata, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, in forma piramidale, con al vertice il Segretariato generale con compiti di coordinamento di otto Direzioni generali, degli Istituti centrali e delle Soprintendenze) ed è stato ridenominato il Dicastero in «Ministero per i beni e le attività culturali». La sopraggiunta necessità di adeguare i conti pubblici ai parametri del patto di stabilità e crescita sottoscritto dai Paesi dell'Unione europea, la rivoluzionaria applicazione del principio di sussidiarietà e, certo non ultima, l'attribuzione alle Regioni di competenze e poteri precedentemente demandati dallo Stato, hanno trasformato (e stanno ancora trasformando) l'apparato amministrativo dello Stato che è andato assumendo connotati ben diversi da quelli pensati all'epoca dell'istituzione del Ministero.

Nella nuova ottica è apparso sempre più evidente che anche la cultura, ferma restandone l'assoluta valenza sul piano sociale, se pubblicizzata ed offerta nel modo più adeguato, è in grado di produrre un importante indotto economico, a vantaggio non solo della collettività, ma anche degli stessi artisti e studiosi che, stimolati anche dalla più ampia possibilità di ricadute economiche, possono essere indotti ad incentivare l'impegno e la creatività loro congeniali.

Con ciò è a dirsi, riassuntivamente, che un Ministero per i beni e le attività culturali coerente con le attuali esigenze della collettività deve essere in grado di conciliare, con la rigorosa tutela del patrimonio storico artistico, lo sviluppo dell'arte, della cultura e delle attività culturali e la valorizzazione anche economica del «prodotto» culturale. A tali generali obiettivi, che devono costituire lo «sfondo» dell'azione dello Stato nel campo della cultura, si è aggiunta l'esigenza di comunque garantire una maggiore efficienza della struttura organizzativa. L'accorpamento di settori del tutto disorganici operato nel 1998 ha presto mostrato i propri limiti, essendo risultato difficile, se non impossibile, ricondurre ad unità, attraverso il coordinamento del solo Segretariato generale, un'azione poliedrica, frutto dell'apporto di professionalità totalmente diverse. Si trattava di rendere omogenei, almeno nelle comuni finalità di crescita culturale, «mondi» alquanto diversi, riuniti in un'unica gestione politica e amministrativa, quali quelli degli archivi di Stato e dello sport, dell'archeologia e del cinema, delle biblioteche e della danza, della storia dell'arte e del melodramma, etc. Obiettivo non facile da raggiungere, ma, almeno, da doverosamente proporsi, grazie anche ad una rimodulazione dell'apparato che risultasse idonea a meglio supportare la non agevole, complessa, azione del Vertice politico.

Sono queste le ragioni che hanno indotto nel 2002 a chiedere e ad ottenere (con la legge n. 137/2002) la delega legislativa ad impostare un riordino delle articolazioni





ministeriali che non contraddicesse con l'idea originaria di consentire al Ministero di costituire il principale punto di riferimento di tutte le attività che con la cultura sono correlate.

Il modello organizzativo è stato quindi rimeditato, tenendo presente anche la crescita, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, della domanda di cultura promanante sia dall'interno, che dall'esterno del Paese, (dimostrata, tra l'altro, dall'incremento - in una flessione generale del comparto - del solo turismo culturale). E, proprio per rispondere all'esigenza di rendere più efficiente ed efficace l'azione dello Stato nel settore dei beni culturali, ma anche di non determinare soluzioni di continuità a tale opera, essenziale non solo sotto il profilo sociale e politico, si è preferito non far luogo ad innovazioni «rivoluzionarie», ma esclusivamente introdurre una struttura che, grazie a logiche e metodologie gestionali più moderne ed aggiornate, fosse in grado di rimediare alle disfunzioni cui aveva dato luogo la riunione di numerose, diverse competenze operata nel 1998; accorpamento che si era rivelato difficilmente gestibile, sebbene assolutamente condivisibile come «logica», essendosi inteso, con esso, individuare un unico punto di riferimento ai variegati «mondi» della cultura.

Tali ragioni hanno indotto ad impostare sul modello dipartimentale la riorganizzazione disposta con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (e completata con il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173). Ciò con lo scopo di riunificare i vari settori di attività del Ministero in singoli comparti omogenei per materia ed obiettivi: i Dipartimenti.

Sono stati così istituiti quattro Dipartimenti, con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Direzioni generali in cui gli stessi sono articolati (Dipartimenti per i beni culturali e paesaggistici; per i beni archivistici e librari; per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione; per lo spettacolo e lo sport).

Nella logica della nuova impostazione, mentre nei singoli Dipartimenti sono state riunite attività operative e gestionali relative a settori assimilabili per finalità e competenze, la complessiva, generale azione del Vertice politico viene garantita dalle periodiche Conferenze interdipartimentali che il Ministro convoca per l'esame di questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività ministeriale nonché per ricevere proposte per l'adozione di atti di indirizzo generale e di direttive per il raccordo operativo tra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. A loro volta, i Capi Dipartimento riuniscono i Direttori generali nei Comitati dipartimentali. Con ciò a dirsi che i Dipartimenti e le periodiche riunioni delle Conferenze interdipartimentali e dei detti Comitati costituiscono alcune delle innovazioni più significative della riforma in vista dell'obiettivo dell'univocità dell'azione ministeriale.

In effetti, il modello organizzativo basato sui Dipartimenti sottende una filosofia gestionale ispirata dalla necessità di concentrare sotto un unico centro di responsabilità le competenze che devono interagire per il perseguimento degli obiettivi necessari per lo sviluppo del settore d'interesse. Si è infatti constatato che tale struttura amplifica il margine di successo del processo gestionale, in quanto la programmazione dipartimentale risulta, generalmente, più aderente alle richieste provenienti dalle singole unità di settore poiché la definizione delle priorità è circoscritta alla valutazione di esigenze tra loro correlate.

Ciò dovrà consentire - insieme ad un più generale ed efficiente controllo di gestione - uno sviluppo armonico dei diversi ambiti culturali con la conseguente espansione della capacità previsionale degli interventi maggiormente qualificanti in ambito culturale. Altro intervento di notevole rilievo, operato con la rimodulazione della struttura centrale, è stato quello del ripensamento dell'organizzazione periferica, attuato con l'istituzione delle Direzioni generali regionali. Funzionalmente incardinate all'interno del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, le diciassette Direzioni regionali rappresentano anche la risposta organizzativa del Ministero alle rinnovate esigenze dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. Le Direzioni regionali hanno infatti pure il compito di instaurare canali di collaborazione con le istituzioni locali che consentano un maggior

coordinamento nella fase di programmazione e di intervento, a tutto vantaggio della funzionalità della gestione del patrimonio culturale allocato sul territorio. Le Direzioni regionali saranno chiamate a svolgere un ruolo essenziale anche nell'applicazione delle previsioni del nuovo «Codice dei beni culturali e del paesaggio» per quanto concerne, in particolare, le esigenze di salvaguardia dei valori del paesaggio (articolo 131 del codice). Ciò in quanto le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione, etc. del paesaggio richiedono una fattiva, leale cooperazione tra le varie Amministrazioni e le Direzioni regionali dovranno costituire il punto di snodo dei rapporti in materia di paesaggio con le Regioni.

L'ulteriore obiettivo che si è inteso raggiungere con i nuovi uffici periferici è stato quello di «liberare» le Soprintendenze di settore da tutta una congerie di competenze amministrative, gestionali e contabili che, sinora, avevano creato intralci per gli archeologi, gli storici dell'arte, gli architetti nell'attendere con puntualità ed attenzione alla propria specifica missione istituzionale. La riunione presso le Direzioni regionali delle funzioni amministrative permetterà, oltre ad uno snellimento delle procedure, anche una più organica gestione grazie all'ottica unitaria di cui potrà avvantaggiarsi il Direttore regionale, che avrà una visione complessiva delle esigenze, anche finanziarie, dei vari uffici sul territorio, con vantaggi sotto i profili dell'economicità, della produttività e della tempestività dell'amministrazione delle articolazioni periferiche. Si è intervenuti anche sulle funzioni operative delle Soprintendenze di settore (oltre che, come detto, riducendo al minimo l'attività amministrativa sinora demandata a tali uffici), assicurando unitarietà ed organicità anche nell'espletamento dei compiti di tutela. Ciò, attraverso l'istituzione dei «Comitati regionali di coordinamento» (presieduti dai Direttori regionali e composti dai Soprintendenti di settore) chiamati, tra l'altro, a dare pareri obbligatori sulle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico riguardanti beni ed aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta. I Comitati sono destinati a divenire organi collegiali di elevato livello scientifico che consentiranno ai Soprintendenti di esporre le proprie idee, di affinare gli interventi, di conoscere le attività degli altri uffici ministeriali presenti sul territorio, in un proficuo confronto di conoscenze e di esperienze, a tutto vantaggio di un'azione puntuale, meditata ed organica.

Conclusivamente, è a dirsi che, con la riforma, si è voluto disegnare una struttura più omogenea ed efficiente al centro e costruire uffici che, sul territorio, possano garantire un'attività di tutela, salvaguardia ed intervento organica, più attenta, più tempestiva e più efficace.

Si è anche intervenuti nel settore dello sport, prevedendo l'affidamento delle relative funzioni ad un'apposita Direzione generale (per lo spettacolo e lo sport), chiamata anche a proporre ed a coordinare iniziative culturali in materia di sport ed a mantenere i rapporti con tutti gli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore, oltre che a vigilare sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

Con la riforma si è voluto introdurre anche una struttura del tutto nuova, quella del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, con competenze «trasversali» agli altri Dipartimenti, in materia, oltre che di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali del Ministero, di innovazione tecnologica e di promozione. L'impulso che dovrà promanare dall'azione della Direzione generale appositamente istituita nell'ambito del Dipartimento (la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione) determinerà risultati importanti per la modernizzazione e per l'incremento della qualità dei servizi e la promozione dell'immagine dell'Amministrazione, dei beni e delle attività culturali, che sarà realizzata anche attraverso le tecnologie dell'informaticizzazione e della comunicazione.

Si è quindi certi che, con la riforma, l'azione ministeriale diverrà più organica, tempestiva ed efficiente, pienamente in grado di promuovere la cultura, di sostenerla non solo finanziariamente, di favorire lo sviluppo in tutti i settori e di incrementare l'efficacia della tutela e della conservazione del patrimonio culturale del Paese.



DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 3

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137

(Pubblicato in G.U. 15 gennaio 2004, n. 11)

art. 1

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Ordinamento*). – 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:

- a) beni culturali e paesaggistici;
- b) beni archivistici e librari;
- c) ricerca, innovazione e organizzazione;
- d) spettacolo e sport.

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.

4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

art. 2

Il Ministro

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

art. 3

Organi consultivi

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organi consultivi*). – 1. Sono organi consultivi del Ministero:

- a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
- b) i Comitati tecnico-scientifici;
- c) i Comitati regionali di coordinamento;
- d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».

art. 4

Organizzazione del Ministero

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Organizzazione del Ministero*). – 1. L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.

3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza».

art. 5

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici*). – 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.

3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le fun-

zioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8».

art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.

5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

art. 7

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

(Testo in vigore dal 1° agosto 2004 pubblicato in G.U. 17 luglio 2004 n. 126/L, S.O. alla G.U. n. 166 S.G.)

CAPO I. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

art. 1

Dipartimenti e direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
 - a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
 - b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
 - c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
 - d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice», ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.

9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.

10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

art. 2

Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali

1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti.
2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.

art. 3

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.
2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione generale per i beni archeologici;
 - b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea.

3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20.

4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:

- a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
 - b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
 - c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
 - d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovragionale;
 - e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;
 - f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;
 - g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali.

art. 4

Dipartimento per i beni archivistici e librari

1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
 - a) Direzione generale per gli archivi;
 - b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
 - a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
 - b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
 - c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
 - d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

art. 5

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione

1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;

b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.

3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;

b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;

c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;

d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;

e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.

4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.

5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

art. 6

Dipartimento per lo spettacolo e lo sport

1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività tea-

trali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonché in materia di sport.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per il cinema;

b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;

c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

art. 7

Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovragionale;

f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

b) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali

sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

art. 8

Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici

1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

f) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;

g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

b) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;

i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;

l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

art. 9

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico

1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;

b) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;

l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.

art. 10

Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea

1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali,

ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

b) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.

art. 11

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;

b) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera *l*).

3. La funzione di cui al comma 2, lettera *b)*, è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

art. 12

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

b) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

f) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

art. 13

Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione

1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per

esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

art. 14

Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

art. 15

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche riunite dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.

art. 16

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonché in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;

e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);

f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;

h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

CAPO II. ORGANI CONSULATIVI CENTRALI

art. 17

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;

b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici;

d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.

2. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.

4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 1, lettera a).

5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei due organi consultivi.

6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

art. 18

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.

2. I Comitati esprimono pareri:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;

b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;

c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonché sulle questioni afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;

d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.

3. Ciascun Comitato è composto:

a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;

b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Ministro;

c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori regionali competenti per territorio.

5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

CAPO III. AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

art. 19

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;

c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) le soprintendenze per i beni archeologici;

e) le soprintendenze archivistiche;

f) gli archivi di Stato;

g) le biblioteche statali;

h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.

3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi

compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera b), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico.

art. 20

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.

2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:

a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;

b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);

d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;

f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;

b) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;

m) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;

o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;

s) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli inter-

venti di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.

cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;

dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.

5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e b), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.

6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

art. 21

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime i pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

art. 22

Comunicazioni dell'amministrazione

1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.

6. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.

10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.

12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.

13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»;

2) al comma 6, le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»;

3) al comma 9 le parole: «nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche.»;

4) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.»;

2) al comma 2, le parole «del Segretariato generale» e «il Segretariato generale» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «del Segretariato generale e delle direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali»;

d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.»;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «delle prescritte dotazioni organiche»;

f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati.

Allegati

TABELLA A (prevista dall'art. 23, comma 2)
Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali


	Dotazioni organiche
Dirigenti di prima fascia*	35
Dirigenti di seconda fascia**	247
Totale dirigenti	282

* Di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
** Di cui 5 presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.

TABELLA B (prevista dall'art. 23, comma 3)
Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali

Area funzionale	Posizione economica	Dotazioni organiche (Totale)
C	C3	2.520
	C2	1.300
	C1	2.650
B	B3	5.853
	B2	4.687
	B1	5.840
A	A1	2.050
Totale aree funzionali		24.900

ORGANIGRAMMA DEL MINISTERO



* L'organigramma, elaborato dall'Ufficio Studi, evidenzia rapporti gerarchico-funzionali desumibili dal DM 24 settembre 2004.

D.M. 24 settembre 2004

*Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali**

(Pubblicato in G.U. 18 novembre 2004, n. 271)

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto l'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visti i decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001 con i quali sono state istituite la Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, la Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano e la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2001, come modificato dal decreto ministeriale 21 febbraio 2002 con il quale è stata istituita la Soprintendenza archeologica di Roma;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che «con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici periferici del Ministero;

Visto altresì l'art. 5, comma 3, lettera c), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione «vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere, in coerenza con il nuovo assetto del Ministero delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici dei

dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti;

Sentite le organizzazioni sindacali il 4 agosto 2004 e il 7 settembre 2004;

Decreta:

art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

- a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

art. 2

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In tale ambito gli incarichi di direzione della Soprintendenza archeologica di Pompei, della Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» e del Museo nazionale d'arte orientale sono conferiti dal direttore generale per i beni archeologici. Gli incarichi di direzione del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari e dell'Istituto nazionale della grafica sono conferiti dal direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico. L'incarico di direttore della Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è conferito dal direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, d'intesa con il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea; i medesimi direttori generali provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie per quanto di rispettiva competenza.

3. Al Dipartimento per i beni archivistici e librari affersce l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

4. Nell'ambito del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione opera il servizio ispettivo al quale sono assegnati dirigenti con compiti ispettivi. Al medesimo Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro, il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato e l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

5. I dipartimenti e le direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni per ciascuna di esse, rispettivamente, negli allegati da 3 a 6 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

6. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale individuati dal presente decreto in numero di 247 unità sono ricompresi nella do-

tazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004.

7. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

art. 3

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 11 maggio 2001, concernente l'articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per i beni archeologici, della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio e della direzione generale per il patrimonio storico artistico e demotanoantropologico;

c) gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per gli archivi. Nell'ambito della medesima direzione generale opera l'Archivio di Stato di Verona quale struttura organizzativa di livello non dirigenziale, in aggiunta alle altre strutture organizzative di livello non dirigenziale previste dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

d) gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

e) il decreto ministeriale 27 febbraio 2002 concernente l'istituzione degli uffici amministrativi di livello dirigenziale non generale presso l'Istituto centrale della patologia del libro e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

f) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 13 settembre 2002 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

g) il decreto ministeriale 2 aprile 2003 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per gli archivi;

h) il decreto ministeriale 2 aprile 2003 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

2. Resta fermo quanto disposto per la Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano e per la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano istituite con decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001. Resta fermo altresì quanto disposto per la Soprintendenza archeologica di Pompei e per la Soprintendenza

archeologica di Roma istituita dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, come modificato dal decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

3. All'eventuale soppressione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni si potrà provvedere con successivi decreti ministeriali, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004.

* Testo con modifiche apportate dal D.M. 1° febbraio 2005 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2005).

Allegato 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 4
<i>Direzione generale per i beni archeologici</i>	
Uffici dirigenziali	n. 3
<i>Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici</i>	
Uffici dirigenziali	n. 3
<i>Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico</i>	
Uffici dirigenziali	n. 3
<i>Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea</i>	
Uffici dirigenziali	n. 3
TOTALE	n. 16

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 2
<i>Direzione generale per gli archivi</i>	
Uffici dirigenziali	n. 4
<i>Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali</i>	
Uffici dirigenziali	n. 4
TOTALE	n. 10

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento	n. 3
Servizio ispettivo (dirigenti con funzioni ispettive n. 25*)	n. 1
<i>Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione</i>	
Uffici dirigenziali	n. 4
<i>Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione</i>	
Uffici dirigenziali	n. 3
TOTALE	n. 11

(*) Escluso il responsabile del servizio ispettivo

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del dipartimento.	n. 2
---	------

Direzione generale per il cinema

Uffici dirigenziali	n. 4
<i>Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport</i>	
Uffici dirigenziali	n. 5
TOTALE	n. 11
TOTALE COMPLESSIVO	n. 48

Allegato 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Direzione generale per i beni archeologici

1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini», con sede a Roma;
2. Museo nazionale d'arte orientale, con sede a Roma.

Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede a Roma;
2. Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, con sede a Roma;
3. Istituto nazionale della grafica, con sede a Roma.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;
2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;
3. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo, con sede a Chieti.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza;
2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Basilicata, con sede a Matera;
3. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, con sede a Potenza.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria

1. Direzione amministrativa della Calabria, con sede a Catanzaro;
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, con sede a Cosenza;
3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Calabria, con sede a Cosenza;
4. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, con sede a Reggio Calabria.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

1. Direzione amministrativa della Campania con sede a Napoli;
2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per Napoli e provincia, con sede a Napoli;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Salerno ed Avellino, con sede a Salerno;

5. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta, con sede a Napoli;

6. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento, con sede a Salerno.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna

1. Direzione amministrativa dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena, e Reggio Emilia, con sede a Bologna;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena;

6. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma;

7. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con sede a Bologna;

8. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;

2. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio

1. Direzione amministrativa del Lazio, con sede a Roma;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, con sede a Roma;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il comune di Roma, con sede a Roma;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Lazio, con sede a Roma;

5. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con sede a Roma;

6. Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, con sede a Roma - Ostia Antica.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, con sede a Genova;

2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria, con sede a Genova;

3. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con sede a Genova.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia

1. Direzione amministrativa della Lombardia, con sede a Milano;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Mantova;

6. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, con sede a Milano.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche

1. Direzione amministrativa delle Marche, con sede ad Ancona;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche, con sede ad Urbino;

4. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, con sede ad Ancona.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Molise, con sede a Campobasso;

2. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con sede a Campobasso.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

1. Direzione amministrativa del Piemonte, con sede a Torino;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, con sede a Torino;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte, con sede a Torino;

4. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, con sede a Torino.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia

1. Direzione amministrativa della Puglia, con sede a Bari;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con sede a Lecce;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;

5. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con sede a Taranto.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, con sede a Cagliari;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari;

3. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con sede a Cagliari;

4. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Sassari.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana

1. Direzione amministrativa della Toscana, con sede a Firenze;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Arezzo, con sede ad Arezzo;

5. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa;

6. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca;

7. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;

8. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;

9. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con sede a Firenze.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, con sede a Perugia;

2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, con sede a Perugia.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

1. Direzione amministrativa del Veneto, con sede a Venezia;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna, con sede a Venezia;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con sede a Venezia;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso, con sede a Venezia;

6. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

7. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con sede a Padova.

TOTALE COMPLESSIVO n. 82

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Al Dipartimento per i beni archivistici e librari afferisce:

1. L'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

Direzione generale per gli archivi

1. Archivio Centrale dello Stato, con sede a Roma;

2. Istituto Centrale per gli Archivi, con sede a Roma - Direttore dell'Istituto;

3. Archivio di Stato di Arezzo;

4. Archivio di Stato di Bologna;

5. Archivio di Stato di Bari;

6. Archivio di Stato di Cagliari;

7. Archivio di Stato di Caserta;

8. Archivio di Stato di Catania;

9. Archivio di Stato di Firenze;

10. Archivio di Stato di Foggia;

11. Archivio di Stato di Genova;

12. Archivio di Stato di L'Aquila;

13. Archivio di Stato di Livorno;

14. Archivio di Stato di Lucca;

15. Archivio di Stato di Mantova;

16. Archivio di Stato di Milano;

17. Archivio di Stato di Modena;

18. Archivio di Stato di Napoli;

19. Archivio di Stato di Palermo;

20. Archivio di Stato di Parma;

21. Archivio di Stato di Perugia;

22. Archivio di Stato di Pisa;

23. Archivio di Stato di Reggio Emilia;

24. Archivio di Stato di Roma;

25. Archivio di Stato di Salerno;

26. Archivio di Stato di Siena;

27. Archivio di Stato di Torino;

28. Archivio di Stato di Trento, con compiti anche di Soprintendenza archivistica;

29. Archivio di Stato di Venezia;

30. Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo, con sede a Pescara;

31. Soprintendenza archivistica per la Basilicata, con sede a Potenza;

32. Soprintendenza archivistica per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;

33. Soprintendenza archivistica per la Campania, con sede a Napoli;

34. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;

35. Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;

36. Soprintendenza archivistica per la Liguria, con sede a Genova;
37. Soprintendenza archivistica per il Lazio, con sede a Roma;
38. Soprintendenza archivistica per la Lombardia, con sede a Milano;
39. Soprintendenza archivistica per le Marche, con sede ad Ancona;
40. Soprintendenza archivistica per il Molise, con sede a Campobasso;
41. Soprintendenza archivistica per la Puglia, con sede a Bari;
42. Soprintendenza archivistica per il Piemonte, con sede a Torino;
43. Soprintendenza archivistica per la Sardegna, con sede a Cagliari;
44. Soprintendenza archivistica per la Sicilia, con sede a Palermo;
45. Soprintendenza archivistica per la Toscana, con sede a Firenze;
46. Soprintendenza archivistica per l'Umbria, con sede a Perugia;
47. Soprintendenza archivistica per il Veneto, con sede a Venezia.

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. Discoteca di Stato e Museo dell'audiovisivo;
2. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Direttore dell'Istituto;
5. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Direttore amministrativo;
6. Biblioteca Nazionale di Napoli;
7. Biblioteca Nazionale di Torino;
8. Biblioteca Braidense di Milano;
9. Biblioteca Marciana di Venezia;
10. Biblioteca Estense Universitaria di Modena;
11. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze;
12. Biblioteca Alessandrina di Roma;
13. Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma;
14. Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma;
15. Biblioteca Casanatense di Roma;
16. Biblioteca Marucelliana di Firenze;
17. Biblioteca Nazionale di Bari;
18. Biblioteca Palatina di Parma;
19. Biblioteca Statale di Lucca;
20. Biblioteca Universitaria di Genova;
21. Biblioteca Statale di Trieste;
22. Biblioteca Angelica di Roma;
23. Biblioteca Vallicelliana di Roma.

TOTALE COMPLESSIVO n. 71

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione afferiscono:

1. Istituto centrale del restauro - Direttore dell'Istituto;
2. Istituto centrale del restauro - Direttore amministrativo;

3. Opificio delle pietre dure - Direttore dell'Istituto;
4. Istituto centrale per la patologia del libro - Direttore dell'Istituto;
5. Istituto centrale per la patologia del libro - Direttore amministrativo;
6. Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato - Direttore dell'Istituto;
7. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - Direttore dell'Istituto;
8. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - Direttore amministrativo;

TOTALE COMPLESSIVO n. 8

RIEPILOGO DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 5
TOTALE n. 5

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
Amministrazione centrale n. 16
Amministrazione periferica n. 83
Soprintendenze dotate di autonomia - Direzione amministrativa della Soprintendenza archeologica di Pompei n. 7
TOTALE n. 106

Dipartimento per i beni archivistici e librari
Amministrazione centrale n. 10
Amministrazione periferica n. 71
TOTALE n. 81

Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione
Amministrazione centrale + dirigenti ispettori n. 36
Amministrazione periferica n. 8
TOTALE n. 44

Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
Amministrazione centrale n. 11
TOTALE n. 11
TOTALE COMPLESSIVO n. 247

RIEPILOGO ALLEGATI 1 e 2

Dotazione organica [d.P.R. n. 173/2004 - Tabella a]. n. 247
Uffici centrali n. 48*
Uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 5
Uffici periferici n. 162
Soprintendenze dotate di autonomia ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 368/1998, e successive modificazioni (Soprintendenza speciale per il polo museale romano, Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano e Soprintendenza archeologica di Roma). n. 5
Soprintendenza dotata di autonomia ai sensi dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Soprintendenza archeologica di Pompei e Direzione amministrativa) n. 2
Dirigenti con funzioni ispettive n. 25**

TOTALE COMPLESSIVO n. 247

* Ivi compreso il responsabile del Servizio ispettivo.

** Escluso il servizio ispettivo che viene conteggiato nel numero degli uffici centrali.

Allegato 3

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Servizio I - *Affari generali e personale*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale fra uffici centrali e periferici appartenenti a diverse regioni nell'ambito del Dipartimento; relazioni sindacali; ufficio del consegnatario; raccordo con gli altri Dipartimenti; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali e delle direzioni regionali afferenti al Dipartimento; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; supporto al comitato dipartimentale e al comitato dei biglietti d'ingresso; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; cura dei rapporti internazionali.

Servizio II - *Programmazione e bilancio*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali e alle direzioni regionali; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali e paesaggistici e relativi accordi di programma.

Servizio III - Ufficio tecnico

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: proposte al Ministro per l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza dei beni culturali e paesaggistici; monitoraggio delle attività del Dipartimento; provvedimenti da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovragionale; pareri da esprimere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, sulla base delle valutazioni delle competenti direzioni generali; proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi relativamente all'adozione dei piani paesaggistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività preparatoria per la partecipazione del capo del Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico-scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro.

Servizio IV - Servizio giuridico, contenzioso e attività didattica

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: elaborazione di quesiti, pareri e direttive nelle materie di competenza del solo Dipartimento; raccordo informativo con le direzioni generali e le direzioni regionali in materia di contenzioso e di quesiti proposti dalle dette direzioni all'ufficio legislativo del Ministero, al Consiglio di Stato o all'Avvocatura generale dello Stato; decisione, sulla base dell'istruttoria curata dalle competenti direzioni, dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; raccordo con le direzioni generali e con le direzioni regionali per l'elaborazione di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; elaborazione di direttive anche per il coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti ai sensi degli articoli 119 e 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in raccordo con l'ufficio studi del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, le direzioni generali, le direzioni regionali.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Servizio I - Patrimonio archeologico

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche subacqueo, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovragionale nella materia di competenza; istruzione dei provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere di

rette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo; pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92, del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archeologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archeologici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82 del predetto decreto legislativo (art. 7, comma 2, lettere e), f), i), n), o), p), q), r), s), t), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 7, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio archeologico; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - Musei e parchi archeologici

Attività di competenza in materia di patrimonio archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli Istituti e delle sedi

museali afferenti alla direzione generale e per il comodato d'uso di beni archeologici; emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, lettera b), e dell'art. 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici, iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio archeologico; proposte al capo del Dipartimento per il coordinamento delle iniziative di promozione della Soprintendenza archeologica di Roma e della Soprintendenza archeologica di Pompei; attività di controllo e approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze archeologiche e proposte al capo del Dipartimento per il riparto delle risorse.

Servizio III - Studi e affari generali

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio archeologico in Italia e all'estero; autorizzazione del prestito di beni archeologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 7, comma 2, lettere g), h) ed m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore archeologico; organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici ai

sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE

PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Servizio I - *Patrimonio architettonico*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovragionale nella materia di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza del ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni architettonici; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni architettonici a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 95, 96 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (art. 8, comma 2, lettere *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni architettonici; vigilanza sull'ente Ville vesuviane; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documenta-

zione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Paesaggio*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività istruttoria e partecipazione alle conferenze di servizi per interventi di carattere sovragionale nel settore di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione di beni paesaggistici; adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 141 del predetto decreto legislativo (art. 8, comma 2, lettere *f*), *g*), *b*), *o*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività connesse alla sicurezza dei beni paesaggistici; attività di progettazione comunitaria per interventi sperimentali sul paesaggio in raccordo con il Dipartimento; attuazione della convenzione europea del paesaggio; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Studi e affari generali*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza dei beni architettonici e del paesaggio in Italia e all'estero; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione dei beni architettonici e del paesaggio; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici e del paesaggio; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; gestione e

funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE

PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Servizio I - *Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storici artistici ed etnoantropologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni storici, artistici ed etnoantropologici in ambito internazionale; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici ed etnoantropologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti agli articoli 60, 70, 95 e 98, del predetto decreto legislativo (art. 9, comma 2, lettere *d*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - Musei

Attività di competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli istituti e delle sedi museali afferenti alla direzione generale e per il comodato d'uso di beni storici, artistici ed etnoantropologici; emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, lettera b), e dell'art. 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; proposte al capo del Dipartimento per il coordinamento delle iniziative di promozione della Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, della Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano; attività di controllo e di approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze speciali per i Poli museali e proposte al capo del Dipartimento per il riparto delle risorse.

Servizio III - Studi e affari generali

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico in Italia e all'estero; autorizzazione del prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici, ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 9, comma 2, lettere e), f), b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore storico, artistico ed etnoantropologico; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione

e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Servizio I - Architettura contemporanea

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico, artistico e paesaggistico ambientale; dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'art. 37 del predetto decreto legislativo; promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica (art. 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quello del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico contemporaneo; attività nell'ambito del Museo nazionale delle arti del XXI secolo; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al

fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - Arte contemporanea

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione dell'arte contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti (art. 10, comma 2, lettere a), b), g), h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; elaborazione ed attuazione del Piano per l'arte contemporanea; attività di formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea; attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo; realizzazione di studi e pubblicazioni del settore anche mediante rapporti con sponsor, organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; attività nell'ambito del Museo nazionale delle arti del XXI secolo; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - Affari generali

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; questioni giuridiche, amministrative, statutarie relative al Museo nazionale delle arti del XXI secolo; vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma (art. 10, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004).

*Allegato 4*DIPARTIMENTO PER I BENI
ARCHIVISTICI E LIBRARIServizio I - *Affari generali, controllo,
programmazione e bilancio*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale fra uffici centrali e periferici appartenenti a diverse regioni nell'ambito del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; relazioni sindacali; ufficio del consegnatario; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; supporto al Comitato dipartimentale; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; attività preparatoria per la partecipazione del capo Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai comitati tecnico scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro; linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza dei beni archivistici e librari; elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; decisione, sulla base dell'istruttoria curata dalle competenti direzioni generali, dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 4, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); cura dei rap-

porti internazionali avvalendosi anche delle specifiche competenze dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Conservazione e tecnologia*

Il Servizio svolge un'attività di supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: proposte al Ministro per l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni archivistici e librari, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 4, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale (art. 4, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); coordinamento delle attività inerenti il Servizio bibliotecario nazionale e il Sistema archivistico nazionale; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio I - *Affari generali, personale e bilancio*
Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio archivistico in Italia e all'estero; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; pareri su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività connesse alla sicurezza del patrimonio archivistico; comitati e commissioni; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; relazioni annuali e raccolte dati statistiche; relazioni sullo stato della Pubblica amministrazione per quanto concerne le materie di competenza; pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Archivi statali*

Attività in materia di archivi di Stato e di archivi statali; coordinamento delle attività delle scuole di archivistica paleografia e diplomatica presso gli ar-

chivi di Stato; coordinamento del servizio didattico e dell'attività delle biblioteche presso gli istituti archivistici; verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti allo Stato, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del predetto decreto legislativo, da eseguirsi sui beni archivistici appartenenti allo Stato; autorizzazione del prestito di beni archivistici appartenenti allo Stato per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici appartenenti allo Stato dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici appartenenti allo Stato e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; cura delle intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi appartenenti allo Stato e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi (art. 11, comma 2, lettere c), d), e), f), b), l), m), o), p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); tenuta degli schedari dei fondi archivistici appartenenti allo Stato; biblioteca della direzione generale; acquisti bibliografici; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Archivi non statali*

Attività in materia di archivi e documenti non statali; controllo sulle case d'asta e di vendite mobiliari; verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del predetto decreto legislativo, da eseguirsi sui beni archivistici appartenenti agli enti pubblici e a persone giuridiche private; autorizzazione del prestito di beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private per mostre od-esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; concessione di contributi

per interventi su archivi vigilati; cura delle intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione dei beni archivistici; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste dagli articoli 60, 70, 95 e 98 del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; elaborazione di piani e programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici (art. 11, comma 2, lettere c), d), e), f), g), i), l), m), n), q), r), s), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); per quanto riguarda la materia di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 emanazione di direttive una volta disposta la delega della stessa nei confronti dei soprintendenti archivistici, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai soprintendenti archivistici, potere di sostituzione ai medesimi soprintendenti in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; mostre e convegni per il settore di competenza; tenuta degli schedari dei fondi archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - Ufficio tecnico

Attività di riproduzione e restauro dei beni archivistici; organizzazione di corsi in materia di tecnologia archivistica e restauro dei beni archivistici; competenze in materia di sedi degli istituti archivistici; edilizia archivistica; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; comitati e

commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Servizio I - *Affari generali, personale e bilancio*
Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; pareri su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; relazioni sullo stato della pubblica amministrazione per quanto concerne le materie di competenza; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; edilizia bibliotecaria; rapporti, per le materie di competenza, con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; trattazione del contenzioso di competenza della direzione generale.

Servizio II - Sistema bibliotecario nazionale

Attività in materia di biblioteche pubbliche statali, del patrimonio librario statale e non statale nonché dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e della Discoteca di Stato - Museo dell'audiovisivo; sistema bibliotecario nazionale; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; elaborazione dei programmi concernenti studi, ricerche, ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni librari; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'art. 21, del regio decreto 30 gen-

naio 1913, n. 363; (art. 12, comma 2, lettere b), e), f), g), h), o), p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); competenze in materia di locazioni di immobili sedi di biblioteche; autorizzazioni alla riproduzione di materiale bibliografico; erogazione di contributi a favore di biblioteche non statali; acquisto di opere in continuazione e periodici da destinare alle biblioteche non statali; Biblioteca digitale italiana; mediateche; relazioni annuali e raccolte dati statistici; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza.

Servizio III - Istituti culturali

Competenze in materia di associazioni, fondazioni culturali, Comitati ed edizioni nazionali; erogazione di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; erogazione di contributi a Comitati nazionali celebrativi, e ad Edizioni nazionali e ad altri soggetti beneficiari ai sensi della normativa vigente; attività di vigilanza sui soggetti beneficiari di contributi anche attraverso verifiche amministrativo-contabili, ispezioni e controlli (art. 12, comma 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); espressione del parere in ordine al riconoscimento giuridico delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza della direzione generale; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza.

Servizio IV - Promozione del libro e della lettura

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; autorizzazione del prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; incentivazione dell'ideazione, della progettazione e della realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a realizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei italiani e stranieri; promozione presso le scuole di ogni ordine e grado della diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; premi per la promozione della lettura; contributi per la promozione del prodotto editoriale all'estero e per l'apertura di nuove librerie in Italia (art. 12, comma 2, lettere c), d), i), l), m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); erogazione di contributi a favore di riviste e opere librarie di elevato valore culturale; erogazione di contributi a favore degli esportatori del libro italiano nei Paesi extracomunitari e a favore della traduzione; premi nazionali per la traduzione; acquisto di materiale librario per centri di lettura in Italia e all'estero;

organizzazione di campagne promozionali per la lettura; organizzazione di convegni; studi e ricerche sul libro, la lettura, la traduzione, l'editoria elettronica e multimediale; mostre del libro in Italia e all'estero; partecipazioni a saloni e fiere internazionali del libro; redazione ed edizioni di pubblicazioni di informazione culturale e bibliografica («Libri e riviste d'Italia», «Quaderni di libri e riviste d'Italia», «Supplementi», «Accademie e biblioteche d'Italia»); contributi per l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali a favore degli ipovedenti e dei non vedenti; esecuzione di protocolli di collaborazione culturale bilaterale; scambio di bibliotecari ed esperti con l'estero; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; autorizzazioni per la riproduzione all'estero di materiale raro e di pregio; promozione di mostre nazionali e internazionali, rassegne editoriali, manifestazioni scientifiche ed espositive; attività di ricerca e di studio per la realizzazione di pubblicazioni; incremento dei fondi delle Biblioteche italiane con materiale librario proveniente dagli Istituti esteri; promozione del libro italiano all'estero; scambi internazionali; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali.

Allegato 5

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Servizio I - *Affari generali, tematiche trasversali, coordinamento, gestione delle risorse umane*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale appartenente al Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; aree tematiche afferenti le competenze di più servizi del Dipartimento e delle direzioni generali; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; relazioni sindacali; ufficiale rogante dell'amministrazione centrale; ufficio del consegnatario; supporto al Comitato dipartimentale; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone

giuridiche pubbliche o private, costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; attività preparatoria per la partecipazione del capo Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro; indirizzo e coordinamento degli Istituti centrali di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari relativamente all'attività degli stessi; individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari per le medesime finalità (art. 5, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); coordinamento delle iniziative in materia di Patrimonio mondiale dell'UNESCO (art. 5, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali; cura dei rapporti internazionali; proposta al Ministro, sulla base dei programmi elaborati dai capi dei Dipartimenti, dello schema di programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa (art. 5, comma 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); raccordo con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); programmazione e verifica in ordine alla progettualità comunitaria.

Servizio II - *Intese istituzionali e rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: promozione e partecipazione alla realizzazione di programmi e progetti da attuarsi in cooperazione con altre amministrazioni; istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); individuazione delle opportunità di finanziamento e realizzazione dei programmi di utilizzo dei cofinanziamenti comunitari e dei programmi di investimento deliberati dal

CIPE; predisposizione di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali ai sensi dell'art. 112, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base degli elementi forniti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); attività propeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; promozione ed attuazione delle attività di assistenza tecnica e delle azioni di sistema per il rafforzamento delle strutture e per la diffusione delle metodologie per la verifica e per la valutazione economica degli investimenti.

Servizio III - *Ufficio Studi*

Studi e ricerche in materia di personale: analisi delle professionalità e competenze nel settore culturale; metodologie di indagine per la valutazione delle esigenze di formazione e per l'efficacia degli interventi formativi; tecniche e analisi in materia di organizzazione degli uffici, di distribuzione delle risorse umane; ricerche relative alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; metodologie di indagine sul pubblico e sui servizi culturali; analisi comparate nazionali (Stato, regioni, enti locali) e internazionali di legislazione e di organizzazione delle strutture; attività editoriale: pubblicazione di documentazione e ricerche; pubblicazione del «Notiziario» del Ministero.

Servizio IV - *Ispettorato*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: attività di conoscenza e accertamento della procedura amministrativa seguita dagli uffici del Ministero; verifiche tecniche e di regolarità amministrativa; proposte di eventuali suggerimenti che costituiscono stimolo agli uffici del Ministero. Il Servizio esplica le sue funzioni sulla base di un proprio programma annuale di attività approvato dal capo del Dipartimento, nonché su richiesta dei capi dei Dipartimenti. Il Servizio presenta al capo del Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE

Servizio I - *Affari generali, bilancio e programmazione*

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi della direzione generale; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli ac-

cordi intersettoriali; segreteria per il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, della Conferenza interministeriale, del Comitato dipartimentale e delle Commissioni intersettoriali; rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dai dipartimenti oltre che dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali per il tramite dei capi dei Dipartimenti competenti; predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri Dipartimenti; redazione delle proposte per la legge finanziaria; attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa; assicurazione del supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo; gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari, dello stato di attuazione dei piani di spesa e delle contabilità speciali; attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; competenze in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; bollettino ufficiale del Ministero; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; collegio arbitrale di disciplina.

Servizio II - Risorse umane: concorsi, assunzioni, movimenti, mobilità, formazione e aggiornamento professionale del personale; relazioni sindacali e contrattazione collettiva

Attività relative alla definizione degli organici; concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane a livello interministeriale, anche su proposta dei direttori regionali; movimenti e mobilità del personale fra amministrazioni diverse; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; mobilità del personale a livello interministeriale, anche su proposta dei direttori regionali, d'intesa con i capi dei Dipartimenti interessati; comandi e collocamento fuori ruolo; esame istanze di assunzione a vario titolo; servizio civile sostitutivo e volontariato; valutazione delle esigenze e programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale; organizzazione dei corsi formazione e aggiornamento professionale del personale e sti-

pula delle convenzioni necessarie per la loro realizzazione; gestione delle disponibilità finanziarie e delle sedi per la realizzazione dei corsi ivi compresa la scuola di formazione di Oriolo Romano; relazioni sindacali e attuazione delle direttive del Ministro e del capo Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

Servizio III - Stato giuridico ed economico del personale, cessazioni e trattamento pensionistico

Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale e periferica; tenuta del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero; anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti; collocamento in aspettativa; trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione centrale; amministrazione dei fondi relativi alle competenze accessorie del personale dell'amministrazione periferica ivi compresa la gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; versamenti previdenziali; interventi assistenziali; erogazione dei buoni pasto; istruttoria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; matricola; tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali; cause di servizio ed equo indennizzo; cessazioni dal servizio e trattamento pensionistico; riconoscimento dei servizi; costituzione di posizioni assicurative; indennità una-tantum.

Servizio IV - Ufficio del contenzioso e dei procedimenti disciplinari

Attività concernenti il contenzioso del lavoro: controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione e coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale; contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Dipartimento nonché a materie non attribuibili alle competenze degli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari: recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborsi della spesa di patrocinio legale, nonché amministrazione delle spese per l'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità dei dirigenti; fermi amministrativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE

Servizio I - Affari generali - Qualità dei servizi e statistica

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione ge-

nerale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; relazioni sindacali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento con la cura dei rapporti internazionali; revisione e monitoraggio della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; analisi delle domande di servizi; coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico del Ministero; monitoraggio della soddisfazione degli utenti; controllo dei flussi informativi, rilevazioni ed elaborazione dei dati statistici pertinenti all'attività del Ministero, anche con adempimenti relativi al Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; studi e ricerche statistiche, monitoraggi e indagini demoscopiche; sviluppo dell'integrazione delle diverse banche dati, generali e settoriali; analisi e riorganizzazione dei processi primari e di autoamministrazione (Business Project Reengineering); realizzazione della trasparenza amministrativa mediante sistemi di gestione tecnologicamente avanzati, tra cui il sistema di protocollo informatizzato.

Servizio II - Comunicazione, promozione e marketing

Elaborazione strategica e operativa del Piano annuale di comunicazione in cooperazione con i Dipartimenti; comunicazione istituzionale del Ministero mediante strumenti tradizionali ed innovativi in raccordo con gli altri Dipartimenti e rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sviluppo e gestione del portale della cultura; gestione e implementazione del sito web istituzionale e coordinamento degli altri siti dell'amministrazione; progettazione e realizzazione di campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione in campo sia nazionale che internazionale; pianificazione e coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali di promozione e di comunicazione; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; raccordo con i servizi di promozione degli altri Dipartimenti; promozione, consulenza, verifica e monitoraggio generale in ordine alle convenzioni stipulate dagli istituti del Ministero con soggetti privati per la gestione dei servizi aggiuntivi e di eventuali ulteriori servizi da affidare in concessione; ricerche e sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale con attenzione agli aspetti del marketing e di promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali, negli aspetti economici, organizzativi e gestionali.

Servizio III - *Gestione e sviluppo del Sistema informativo automatizzato, tecnologie e infrastrutture*

Formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica; coordinamento di attività e progetti volti alla digitalizzazione del patrimonio culturale; attività concernenti lo sviluppo della società dell'informazione, ai livelli nazionale e comunitario; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei Sistemi informativi automatizzati (S.I.A.) dal disegno strategico ai piani d'azione; elaborazione del Piano triennale per l'informatica; ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi per l'ammodernamento, anche in attuazione delle direttive per l'e-government; monitoraggio e verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di *assessment e benchmarking*; sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dalla rete all'automazione d'ufficio; sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per la fornitura di servizi in rete; controllo di qualità del *software*; sperimentazione dell'*open source*; rapporto con le altre direzioni generali e con le direzioni regionali, ai fini dell'ottimale uso dei S.I.A. e dello sviluppo delle applicazioni informatiche; coordinamento dei referenti territoriali per i S.I.A.; sportello all'uso dei S.I.A. e consulenza per gli uffici centrali e periferici; formazione informatica e elaborazione di piattaforma tecnologica per la formazione a distanza.

Allegato 6

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO
E LO SPORT

Servizio I - *Affari generali e bilancio, programmazione, risorse umane*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale nell'ambito del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; relazioni sindacali; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; ufficio del consegnatario; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; supporto al Comitato dipartimentale; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; segreteria per il coordinamento ed il funzionamento della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, del Comitato per i problemi dello spettacolo, della Commissione per la cinematografia e per le Commissioni consultive del settore dello spettacolo; attuazione delle misure di

sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; tenuta degli elenchi informatici relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali delle direzioni generali; elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza.

Servizio II - *Diritto d'autore, Osservatorio dello spettacolo. Raccordo delle attività istituzionali*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività: attività del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; attività di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e in tale ambito: istruttoria per l'approvazione dello statuto e del bilancio consuntivo, istruttoria per la nomina e la sostituzione dei consiglieri d'amministrazione nominati dal Ministro, nonché per la proposta di nomina del presidente, approvazione annuale dei criteri di ripartizione dei proventi dei diritti, attività connesse alla comunicazione del bilancio preventivo, nonché del regolamento sulla gestione del fondo di solidarietà, approvazione del regolamento elettorale, apposizione preventiva del visto sui fogli del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche tenuto dalla Società medesima; tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nonché adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare; rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per il recepimento delle normative internazionali e comunitarie in materia di proprietà intellettuale nell'ordinamento giuridico italiano; competenze del Ministero con riferimento al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in materia di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione; pubblicazione

del periodico «Bollettino del servizio per il diritto d'autore»; attività dell'Osservatorio dello spettacolo; raccolta e analisi di dati relativi al settore dello spettacolo; attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia; attività di studio e progetti culturali; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di partecipazione agli organi collegiali; cura dei rapporti internazionali; convenzioni; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Servizio I - *Affari generali e revisione cinematografica*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di film e rilascio di nulla osta all'esportazione di film nazionali; segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore della produzione e della distribuzione cinematografica a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tec-

niche, a valere sul predetto Fondo; erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; riconoscimento dell'attestato di qualità e corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana; attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione del film; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Promozione delle attività cinematografiche*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28: contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica; attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (art. 15, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia

di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - *Attività cinematografiche all'estero*

Attività di competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; erogazione di contributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film; erogazione di contributi per le imprese di esportazione di film italiani; attività relative ai programmi Eurimages e Media; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Servizio I - *Affari generali e attività sportive*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA - Agenzia mondiale anti-doping (art. 16, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport (art. 16, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport (art. 16, comma 2, lettera

g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano e sull'Istituto per il credito sportivo (art. 16, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004) e sulla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass); competenze in ordine alle attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Attività musicali*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: attività concertistiche e orchestrali nonché complessi bandistici; attività concertistiche stabili; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale; soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; enti di promozione musicale; realizzazione di concorsi anche a premi di composizione ed esecuzione musicale; attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi; progetti speciali per la promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali; attività musicali all'estero; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Servizio III - *Attività teatrali*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tournée all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite. Attività di competenza in ordine agli interventi di cui legge 15 dicembre 1998, n. 444, e 21 dicembre 1999, n. 513; autorizzazione di com-

potenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge. Vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) (art. 16, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - Attività liriche

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della lirica ordinaria e della lirica tradizionale; vigilanza

sulle fondazioni lirico sinfoniche e monitoraggio sull'attività delle stesse; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.

Servizio V - Attività di danza e per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori delle sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione;

rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; autorizzazione per l'esercizio di parchi di divertimento; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge; recupero sovvenzioni, pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

TABELLA 1. Distribuzione regionale delle Soprintendenze territoriali, degli Archivi e delle Biblioteche

Regione	Arti												Beni archivistici e librari		
	Archeol.		Stor. Art. Etno.		Archit. Paes.		Archit. Paes. e Stor. Art. Etno.		Autonome				Soprint. Archivist.	Archivi di Stato	Biblioteche statali
	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Prec.	Att.	Archeol.		Polo museale				
									Prec.	Att.	Prec.	Att.	Att.	Att.	Att.
Piemonte	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	8	2
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	1	-
Lombardia	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	1	11	3
Trentino A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Veneto	1	1	1	2	2	2	1	1	-	-	1	1	1	7	4
Friuli-V. Giulia	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	2
Liguria	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Emilia-Romagna	1	1	3	3	2	3	-	-	-	-	-	-	1	9	2
Toscana	1	1	1	2	1	2	3	3	-	-	1	1	1	10	6
Umbria	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-
Marche	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	1
Lazio	3	2	-	1	-	2	2	-	1	1	1	1	1	6	16
Abruzzo	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-
Molise	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-
Campania	2	2	-	-	-	-	3	3	1	1	1	1	1	5	5
Puglia	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	5	1
Basilicata	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Calabria	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	5	1
Sardegna	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	4	2
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
TOTALI	21	20	14	17	14	18	14	13	2	2	4	4	20	104**	47***

Tabella elaborata dall'Ufficio Studi (A. Palmieri); per l'organizzazione attuale si fa riferimento ai DD.M. 24 settembre 2004 e 1° febbraio 2005.

* Le funzioni sono svolte dalla Soprintendenza archivistica del Piemonte.

** Compresi gli Archivi di Aosta, Crotone, Lecco e Lodi istituiti ma non ancora attivati e l'Archivio Centrale dello Stato.

*** Nel numero indicato sono comprese le n. 11 Biblioteche annesse a Monumenti nazionali e la Discoteca di Stato.

TABELLA 2. Soprintendenze territoriali delle arti e soprintendenze dotate di autonomia, suddivise per regioni

Piemonte <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie	Torino
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte	Torino
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte	Torino
Lombardia <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia	Milano
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova	Mantova
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese	Milano
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova	Brescia
Veneto <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese	Milano
	Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto	Padova
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso	Venezia
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Verona
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso	Venezia
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Verona
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna	Venezia
	Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano	Venezia
Friuli-Venezia Giulia <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia	Trieste
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia	Trieste
Liguria <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria	Genova
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria	Genova
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria	Genova
Emilia-Romagna <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna	Bologna
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini	Bologna
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia	Modena
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza	Parma
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia	Bologna
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini	Ravenna
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza	Parma
Toscana <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana	Firenze
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato	Firenze
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto	Siena
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato	Firenze
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto	Siena
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Arezzo	Arezzo
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara	Lucca
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno	Pisa
	Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino	Firenze
Umbria <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria	Perugia
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria	Perugia
Marche <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche	Ancona
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche	Urbino
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche	Ancona
Lazio <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio	Roma
	Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica	Roma
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Lazio	Roma
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il comune di Roma	Roma
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio	Roma
	Soprintendenza Archeologica di Roma	Roma
	Soprintendenza speciale per il Polo museale romano	Roma

segue: TABELLA 2. Soprintendenze territoriali delle arti e soprintendenze dotate di autonomia, suddivise per regioni

Abruzzo <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo	Chieti
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Abruzzo	L'Aquila
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo	L'Aquila
Molise <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici del Molise	Campobasso
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Molise	Campobasso
Campania <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta	Napoli
	Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento	Salerno
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento	Caserta
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per Napoli e provincia	Napoli
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Salerno ed Avellino	Salerno
	Soprintendenza Archeologica di Pompei	Pompei
	Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano	Napoli
Puglia <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia	Taranto
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia	Bari
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia	Bari
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto	Lecce
Basilicata <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata	Potenza
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Basilicata	Matera
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata	Potenza
Calabria <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	R. Calabria
	Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Calabria	Cosenza
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria	Cosenza
Sardegna <i>Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</i>	Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano	Cagliari
	Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro	Sassari
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano	Cagliari
	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro	Sassari

